SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 agosto 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 31 luglio 2001.

Approvazione dell'accordo allegato alla deliberazione n. 5368 del 2 luglio 2001 della giunta della regione Lombardia. Pag. 4

DECRETO 7 agosto 2001.

Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dall'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). Pag. 5

Ministero della sanità

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stamulescu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 6

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Senko Liljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 6

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Zawisza Stanislaw di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 7

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Caka Dezantila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 8

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lecca Teresa Leonor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere . . . . Pag. 8

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Roberts Nicola Ann di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista . . . . Pag. 9

Ministero delle comunicazioni

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato al dipinto «Madonna col Bambino» detta «Madonna di Senigallia» di Piero della Francesca, in occasione del V centenario della morte di Giovanni della Rovere, nel valore di lire 800 - € 0,41. Pag. 10

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 8 giugno 2001.

Integrazione dell'elenco degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale . . . . Pag. 11

Ministero delle attività produttive

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Ingegneria & sicurezza S.r.l.», in Bolzano, ad emettere certificazione CE, di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE . . . . Pag. 11

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Istituto verifiche & certificazioni S.r.l.», in Taranto, ad emettere certificazione CE, per le macchine, di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE. Pag. 12

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 30 luglio 2001.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» . . . Pag. 13

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 26 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia padovana fra mutilati ed invalidi del lavoro», in Padova . . . . Pag. 17

DECRETO 26 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa agricola coltivatori diretti Conselve», in Padova. Pag. 17

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Eureca società cooperativa a r.l.», in Baselice . . . . Pag. 18

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Planning and Management Consultant piccola società cooperativa a r.l.», in Benevento. . . . . Pag. 18

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Le Vele del Sud società cooperativa sociale a r.l.», in Benevento . . . . Pag. 19

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 4 giugno 2001.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 148.828.963.200, ai sensi della legge n. 46 del 1982. Pag. 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 4/88 - Opere per l'approdo agli scavi di Ercolano: strada di collegamento sull'alveo principale di bonifica. (Deliberazione n. 73/2001). Pag. 20

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzioni numeri 235/87, 287/88 e 94/90 - Realizzazione opere di sistemazione idraulica e irrigazione nel comprensorio del consorzio di bonifica delle paludi Lisimelie. (Deliberazione n. 74/2001) . . . . . . Pag. 21

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Finanziamento contratti di programma. (Deliberazione n. 81/2001). . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 - Convenzione n. 262/88 - Elaborazione dello studio di fattibilità e progettazione di massima del centro di carico di Francavilla. (Deliberazione n. 83/2001) . . . . Pag. 23

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2001.

Assegnazione dei notai di nuova nomina del distretto di Genova ai rispettivi uffici locali dell'Agenzia delle entrate. Pag. 24

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma . . . . Pag. 24

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 6 luglio 2001.

Modifiche allo statuto . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della sanità:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vesanoid» . . . . Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tevetenz». Pag. 26

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alpran». Pag. 27

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benaprex» . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmodox 5% Premix». Pag. 27

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Microsulfa». . . Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclio 10% spot on gatti» . . . . Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclio 2% spot on cani». Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Selgian 8 kg» . . . . Pag. 28

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Selgian 20 kg» . . . . Pag. 29

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis NB Lasota» . . . . Pag. 29

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro inact» . . . . Pag. 29

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 208

Ministero delle attività produttive

DECRETO 10 luglio 2001.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali relative alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto ed alle province autonome di Trento e Bolzano e graduatoria relativa ai «grandi progetti» delle dette regioni e provincie autonome con esclusione di Abruzzo e Molise, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2000 del «settore industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 8º bando di attuazione.

01A7911

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2001.

Approvazione dell'accordo allegato alla deliberazione n. 5368 del 2 luglio 2001 della giunta della regione Lombardia.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata con leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo 1968, n. 295, con la quale è stato istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po, dei porti di Milano e Cremona nonché per la costruzione di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal canale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 669, con il quale il Consorzio medesimo è stato dichiarato necessario ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 88, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il quale, attribuendo alla competenza dello Stato le sole opere inerenti alle vie navigabili di prima classe, ha trasferito alle regioni le funzioni in materia di opere inerenti alle vie navigabili di seconda classe;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione degli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 1404/1956, alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 3 giugno 2000, con il quale il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, a decorrere dal 1° gennaio 2000, è stato soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla citata legge n. 1404/1956;

Considerato che il soppresso Consorzio, oltre ad avere in carico l'intera tratta del canale da Cremona a Pizzighettone con l'obbligo di sorveglianza idraulica e del mantenimento in efficienza per l'alimentazione del porto di Cremona, è dotato anche di beni mobili e di un patrimonio immobiliare a reddito;

Considerato che la regione Lombardia, con propria legge del 22 febbraio 1980, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito l'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova allo scopo di assicurare il completamento, la gestione e gli eventuali ampliamenti dei porti interni costituiti dalle aree ed attrezzature comprese nelle zone portuali di Cremona e Mantova;

Ravvisata pertanto l'esigenza — a ragione della competenza regionale in materia di navigazione interna ed opere idroviarie — di trasferire a titolo gratuito alla regione Lombardia e per essa all'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova le opere idroviarie, le infrastrutture e quegli immobili di proprietà del Consorzio, necessari al buon funzionamento e allo sviluppo del porto di Cremona;

Vista la delibera della giunta regionale del 1° giugno 2001, n. 4871, nella quale si formula un'ipotesi di accordo relativamente alle opere idroviarie ed al personale dipendente del soppresso Consorzio;

Vista la delibera della giunta della regione Lombardia n. 5368 del 2 luglio 2001 che approva «l'accordo per il passaggio alla regione Lombardia e all'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova di patrimonio, competenze e personale del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in liquidazione» risultanti dagli allegati *A* e *B*, parti integranti dell'accordo stesso;

Considerato che con la devoluzione gratuita del complesso patrimoniale inerente al canale la regione Lombardia si è obbligata ad assumere il personale in servizio presso il Consorzio in liquidazione, che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo, e che in tal caso al personale si applica l'art. 12, quarto comma, della citata legge n. 1404/1956;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. L'accordo per il passaggio alla regione Lombardia e all'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova — allegato alla deliberazione n. 5368 del 2 luglio 2001 della giunta della regione Lombardia — di patrimonio, competenze e personale del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po in liquidazione e gli annessi allegati *A* e *B* sono approvati.

2. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo all'assunzione del personale dipendente del soppresso Consorzio per il canale Milano-Cremona-Po è condizione risolutiva dell'accordo e degli annessi allegati *A* e *B*, di cui al comma 1.

3. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del canale e delle opere idroviarie e degli altri beni elencati negli allegati *A* e *B* annessi al citato accordo provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la regione Lombardia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

01A8883

DECRETO 7 agosto 2001.

Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dall'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, concernente «Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio»;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 1, della predetta legge 9 marzo 2001, n. 49, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2001, n. 212, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore degli allevatori di bovini delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

Visto il decreto 14 marzo 2001, concernente «Sospensione dei termini e dei versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE)»;

Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere ulteriormente a favore dei soggetti danneggiati dall'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti degli allevatori di bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni bovine in via esclusiva o prevalente, indicati nell'art. 7-*ter*, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49, sono sospesi per quattro mesi, a decorrere dal 15 agosto 2001, i termini relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. La sospensione di cui al comma 1, si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di ripresa della riscossione delle somme sospese anche mediante rateizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A9063

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stamulescu Gabriela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stamulescu Gabriela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nel 1999, presso la Scuola post-liceale sanitaria «Carol Davila» di Bucarest (filiale di Gaesti) (Romania) della sig.ra Stamulescu Gabriela nata a Gaesti (Romania) il giorno 31 ottobre 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stamulescu Gabriela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8645

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Senko Liljana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Senko Liljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito in data 26 giugno 1999, presso la Scuola superiore privata per infermieri «Elena Gijka» di Elbasan (Albania) della sig.ra Senko Liljana nata a Elbasan (Albania) il giorno 21 settembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Senko Liljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio prefessionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8644

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Zawisza Stanislaw di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Zawisza Stanislaw ha chiesto il riconoscimento del titolo di fisioterapista conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di fisioterapista rilasciato nel 1981 dalla accademia di educazione fisica di Cracovia (Polonia) al sig. Zawisza Stanislaw nato a Dabrowa Tarnowska (Polonia) il giorno 8 maggio 1954 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. Il sig. Zawisza Stanislaw è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8643

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Caka Dezantila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Caka Dezantila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato il 20 aprile 1999 dalla facoltà di infermieri dell'Università di Tirana (Albania) alla sig.ra Caka Dezantila nata a Shkoder (Albania) il giorno 28 febbraio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Caka Dezantila è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8640

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lecca Teresa Leonor di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lecca Teresa Leonor ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1982 presso la Universidad nacional di Trujillo (Perù) alla sig.ra Lecca Teresa Leonor nata a La Libertad (Perù) il giorno 7 luglio 1946 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lecca Teresa Leonor è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8641

DECRETO 13 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Roberts Nicola Ann di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Roberts Nicola Ann ha chiesto il riconoscimento del titolo del diploma in physiotherapy conseguito in Nuova Zelanda, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di diploma in physiotherapy rilasciato nel 1989 dall'Istituto tecnico di Auckland (Nuova Zelanda) alla sig.ra Roberts Nicola Ann nata a Warkworth (Nuova Zelanda) il giorno 29 gennaio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Roberts Nicola Ann è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A8642

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 11 giugno 2001.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato al dipinto «Madonna col Bambino» detta «Madonna di Senigallia» di Piero della Francesca, in occasione del V centenario della morte di Giovanni della Rovere, nel valore di lire 800 - € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'ente «Poste italiane» in Società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 8 settembre 2000, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2001, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2001, al dipinto «La Madonna col Bambino» detta «Madonna di Senigallia» di Piero della Francesca, in occasione del V centenario della morte di Giovanni della Rovere;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2001, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al dipinto «La Madonna col Bambino» detta «Madonna di Senigallia» di Piero della Francesca, in occasione del V centenario della morte di Giovanni della Rovere, nel valore di L. 800, € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia e offset, su carta fluorescente, non filigranata, formato carta: mm 40×48; formato stampa: mm 36×44; dentellatura: 14; colori: tre offset e uno calco; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «L. 20.000» «€ 10,33».

La vignetta raffigura un particolare del dipinto «Madonna col Bambino» detta «La Madonna di Senigallia», di Piero della Francesca, esposto nella Galleria nazionale delle Marche, in Urbino.

Completano il francobollo le leggende «MADONNA COL BAMBINO», «PIERO DELLA FRANCESCA» e «URBINO - GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE», la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «EURO 041».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2001

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
GUIDARELLI MATTIOLI

p. *Il provveditore generale dello Stato*
FIORENTINO

01A8868

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 giugno 2001.

Integrazione dell'elenco degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 230, comma 1, del nuovo codice della strada che prevede, entro un anno dalla sua entrata in vigore, la predisposizione da parte dei Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri degli interni e dei trasporti e della navigazione, la predisposizione di appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, avvalendosi della collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministero dei lavori pubblici;

Considerato che il detto articolo al comma 2 prevede che il Ministero della pubblica istruzione disciplini «le modalità di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale, nonché del personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private»;

Visto il decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 di «individuazione degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale»;

Considerato che lo stesso decreto prevede la possibilità di integrazione, in tempi successivi, dell'elenco di tali enti, qualora in possesso dei requisiti richiesti;

Vista l'istanza presentata da associazione professionale o di categoria;

Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati è risultato che l'associazione è in grado di fornire un rilevante contributo nel campo dell'educazione stradale;

Decreta:

L'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 è integrato da:

A.S.A.P.S. - Associazione sostenitori amici polizia stradale, via Consolare, 1 - 47100 Forlì.

La suddetta associazione dovrà comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2001

p. *Il Ministro:* MANGIACAVALLO

01A8639

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Ingegneria & sicurezza S.r.l.», in Bolzano, ad emettere certificazione CE, di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Ingegneria & sicurezza S.r.l.», con sede legale in via Ischia n. 16 - Bolzano, in data 2 aprile 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 5 aprile 2001, prot. n. 785218, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «Ingegneria & sicurezza S.r.l.», con sede legale in via Ischia n. 16 - Bolzano, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Ingegneria & sicurezza S.r.l.», con sede legale in via Ischia n. 16 - Bolzano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Ingegneria & sicurezza S.r.l.», con sede legale in via Ischia n. 16 - Bolzano, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva n. 89/392/CEE:

A) macchine:

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale
della tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A8925

DECRETO 26 luglio 2001.

Autorizzazione all'organismo «Istituto verifiche & certificazioni S.r.l.», in Taranto, ad emettere certificazione CE, per le macchine, di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, ai sensi della direttiva n. 89/392/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Viste le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e 93/68/CEE, concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare l'art. 8;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizlazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «IVC Istituto verifiche & certificazioni S.r.l.», con sede legale in via G. Messina n. 13 - Taranto, in data 2 marzo 2001, acquisita in atti di questo Ministero in data 13 marzo 2001, prot. n. 785144, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «IVC Istituto verifiche & certificazioni S.r.l.», con sede legale in via G. Messina n. 13 - Taranto, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «IVC Istituto verifiche & certificazioni S.r.l.», con sede legale in via G. Messina n. 13 - Taranto, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «IVC Istituto verifiche & certificazioni S.r.l.», con sede legale in via G. Messina n. 13 - Taranto, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva n. 89/392/CEE:

A) macchine:

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni. L'ispettorato tecnico del Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

4. Nel corso dell'attività, nel caso venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2001

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive
VISCONTI

Il direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARO

01A8926

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 luglio 2001.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Bianco di Custoza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 1987 che ha modificato il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» in data 15 luglio 2000, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» formulati dal Comitato stesso nella seduta del 21 marzo 2001 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2001;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in merito al disciplinare di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dai sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2001.

Art. 2.

1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuice per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«BIANCO DI CUSTOZA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» è riservata ai vini «Bianco di Custoza», «Bianco di Custoza» superiore, «Bianco di Custoza» passito e «Bianco di Custoza» spumante, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Trebbiano toscano: 20-45%;

Garganega: 20-40%;

Tocai friulano (localmente detto Trebianello): 5-30%;

Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia, Riesling, Italico, Pinot bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20-30%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini «Bianco di Custoza», comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sommacampagna, Villafranca di Verona, Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Bussolengo e Sona.

Tale zona è così delimitata:

partendo a sud dell'abitato di Sommacampagna, da contrada Cesure, (quota 89) la linea di delimitazione segue, verso sud-ovest, il canale del consorzio di bonifica dell'Alto Agro veronese sino a località Boscone, innestandosi per breve tratto sulla strada per Villafranca fino a incontrare e seguire la strada comunale che passando per Pozzo Moretto e Colombara sbocca sulla strada comunale presso Cà Delia.

Segue detta strada, toccando C. Nuova Pigno e le Grottarole, sino all'incrocio della strada provinciale di Villafranca-Valeggio e seguendo quest'ultima, arriva all'abitato di Valeggio sul Mincio.

Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a Pozzolo sino a località C. Buse per innestarsi sulla carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca.

Segue questo canale verso nord, fino a Ponte Lungo, e attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriola Serenelli seguendolo verso sud, sino a incontrare il confine di provincia-regione Mantova-Lombardia (quota 63).

Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il confine regionale toccando successivamente le località Pignolada, Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze, Villa, Dolci e Pontara dove l'abbandona per seguire, per brevissimo tratto verso nord-est, la strada Broglie-Madonna del Frassino, sino in prossimità della località Pignolini e lì attraversa l'autostrada Serenissima, per inserirsi sulla carrareccia che passa a est di Cà Gozzetto toccando successivamente Cà Serraglio e passando a ovest di quota 101 termina a Cà Berra Nuova (quota 91) sulla riva del laghetto del Frassino.

Segue la riva di detto laghetto per brevissimo tratto sino a imboccare la carrareccia che passando per località Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84.

Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo casello di quota 84 dove l'abbandona per seguire la strada che toccando Villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini, sulla riva del lago di Garda.

Dalla località Cappuccini la linea di delimitazione segue la sponda orientale del lago di Garda sino in prossimità del porto di Pacengo per inoltrarsi nell'entroterra seguendo la carrareccia che, toccando quota 93 e quota 107, passa sotto l'abitato di Pacengo e giunge a località Cà Allegri, per seguire la strada comunale di Pacengo sino a C. Fontana Fredda.

Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino a località «Le Tende», e da qui seguendo la strada Pacengo-Colà, sino a C. alle Croci.

Da C. alle Croci la linea di delimitazione scende verso sud-est seguendo la carrareccia che, toccando successivamente quota 118, 113 e Sarnighe, incrocia il confine comunale di Lazise-Castelnuovo a quota 112.

Segue, risalendo verso nord, questo confine e successivamente in prossimità della località Mirandola, il confine comunale Lazise-Pastrengo sino all'incrocio di questo con la strada provinciale Verona-Lago a ovest di località Osteria Vecchia.

La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona (est) sino in prossimità dell'abitato di Bussolengo dove si inserisce, nei pressi di quota 130, sulla comunale del Cristo e prosegue sulla strada comunale di Palazzolo sino a incontrare l'autostrada del Brennero nel punto in cui interseca il confine comunale Bussolengo-Sona.

Segue detto confine verso sud, sino a località Civel dove si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo-Sommacampagna.

Segue detta strada sino all'abitato di Sommacampagna che attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza sino a località Cesure punto di partenza.

Ad ovest della località Broglie è incluso un piccolo territorio del comune di Peschiera del Garda comprendente il monte Zecchino, così delimitato:

dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole elementari di Broglie) la linea di delimitazione prosegue verso ovest, per Cà Boschetti e Cà Rondinelli per poi seguire il confine di provincia-regione toccando successivamente Cà Boffei, Soregone, Cà Nuova Bazzoli e la strada che porta all'abitato di Broglie, sino a incrociare la carrareccia che ha costituito il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Biano di Custoza» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari e pedocollinari esposti prevalentemente a sud, sud-ovest e posti in terreni di origine morenica di natura prevalentemente calcarea, argillo-calcarea, ghiaioso-calcarea e ghiaioso-sabbiosa con esclusione dei terreni umidi.

I sesti d'impianto, le zone di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le unità vitate omogenee coltivate con le varietà Garganega, Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay e Cortese, iscritte all'albo dei vini «Bianco di Custoza», sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata, «Garda» alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

È vietata ogni pratica di forzatura, è ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco di Custoza» non deve essere superiore a t. 15 per ettaro di vigneto a coltura specializzata e di t. 12 per ettaro per la produzione del vino «Bianco di Custoza» superiore.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La tipologia «passito» è ottenuta dalla cernita delle uve raccolte nei vigneti iscritti alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» ed aventi le caratteristiche per essere designate con detta denominazione.

Il quantitativo massimo di uve da destinare alla produzione del vino «passito» non deve superare le 5 t/ha; il rimanente quantitativo di uva fino alle rese massime consentite, pari a t. 7/ha per il «superiore» e 10 t./ha per il Bianco di Custoza», può essere destinato, se ne ha i requisiti, alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione.

La regione Veneto, con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentito le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biano di Custoza» inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Biano di Custoza» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5% vol, ad esclusione delle uve destinate alla produzione del vino «Bianco di Custoza» superiore il cui titolo alcolometrico volumico naturale minimo è di 11% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonché nei comuni confinanti delle provincie di Mantova e Brescia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculari caratteristiche.

Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Bianco di Custoza» passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

La vinificazione delle uve destinare alla produzione del «Bianco di Custoza» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano sottoposte ad appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «passito», al termine dell'appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %, per la tipologia spumante la resa non deve essere superiore al 68 % al lordo della presa di spuma.

Qualora la resa sia compresa tra la percentuale precedente ed il 75 %, il prodotto non ha diritto alla denominazione di origine. Se la resa, infine, supera anche quest'ultimo limite; decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 40 % per il vino «Bianco di Custoza» passito.

La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» può essere utilizzata per designare il vino spumante nel tipo brut, extra brut, extra dry, ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.

La preparazione del «Bianco di Custoza» spumante deve avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 3 e nelle province di Brescia, Mantova, Trento, Treviso e Vicenza.

Il vino «Bianco di Custoza» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno cinque mesi a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve; l'affinamento deve avere luogo all'interno della zona di vinificazione di cui al presente disciplinare. Il vino «Bianco di Custoza» passito deve essere immesso al consumo non prima del 1° settembre successivo a quello della vendemmia.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianco di Custoza»:

colore: giallo paglierino;

odore: fruttato, profumato, leggermente aromatico;

sapore: sapido, morbido, delicato, di giusto corpo, piacevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,5 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l;

«Bianco di Custoza» superiore:

colore: paglierino con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;

odore: gradevole, caratteristico, lievemente aromatico;

sapore: morbido, armonico, corposo con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l;

zuccheri riduttori residui: massimo 7 g/l;

«Bianco di Custoza» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente aromatico quando è spumantizzato con il metodo Martinotti; profumo fine e composto; caratteristico della fermentazione in bottiglia quando è spumantizzato con il metodo classico;

sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 % vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

residuo di zuccheri: fino a 12 g/l di residuo zuccherino nel tipo brut; fino a 6 g/l di residuo zuccherino nel tipo extra brut ed, infine, fino a 20 g/l di residuo zuccherino nel tipo extra dry;

«Bianco di Custoza» passito:

colore: giallo dorato;

odore: intenso e fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15 % vol. di cui almeno 12 % vol. effettivo;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare con proprio provvedimento i limiti sopra indicati dell'acidità totale e dell'estratto secco.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia, consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È consentito, altresì, l'uso della indicazione aggiuntiva di «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente da corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini «Bianco di Custoza» superiore e «Bianco di Custoza» passito devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro di capacità fino a litri 1,5 e chiuse con tappo raso bocca in sughero o altri materiali consentiti.

Tuttavia per tutte le bottiglie fino a litri 0,375 è consentito anche l'uso del tappo a vite.

Sulle bottiglie contenenti i vini «Bianco di Custoza» superiore e passito deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione.

01A8869

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edilizia padovana fra mutilati ed invalidi del lavoro», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative prevista dall'art. 2545 del codice civile;

Rilevato che il liquidatore ordinario della società cooperativa «Edilizia padovana fra mutilati ed invalidi del lavoro», in liquidazione dal 1973, sig. Tarcisio Olivato è deceduto in data 3 ottobre 1988;

Constatato che il suindicato liquidatore non ha ultimato nel termine assegnato al medesimo la liquidazione in argomento, e che la compagine sociale risulta del tutto inesistente;

Preso atto, altresì, che in data 4 aprile 2001 il Comitato centrale per la cooperazione ha espresso parere favorevole alla sostituzione del liquidatore di cui trattasi;

Ritenuto, pertanto, di sostituire il sig. Tarcisio Olivato con il dott. Tonello Massimo, avente studio in Padova - Piazzale Pontecorvo n. 5;

Decreta:

di nominare il dott. Massimo Tonello ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Edilizia padovana fra mutilati ed invalidi del lavoro», avente sede in Padova, costituita in data 4 maggio 1950, rogito notaio dott. Piva Antonio, repertorio n. 60136.

Roma, 26 giugno 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

01A8647

DECRETO 26 giugno 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa agricola coltivatori diretti Conselve», in Padova.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PADOVA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative prevista dall'art. 2545 del codice civile;

Rilevato che il liquidatore ordinario della società cooperativa «Agricola coltivatori diretti Conselve», in liquidazione dal 1972, sig. Calonego Ugo è deceduto in data 2 agosto 1996;

Constatato che il suindicato liquidatore non ha ultimato nel termine assegnato al medesimo la liquidazione in argomento e che la compagine sociale risulta del tutto inesistente;

Ritenuto, pertanto, di sostituire il sig. Calonego Ugo con il dott. Tonello Massimo, avente studio in Padova - Piazzale Pontecorvo n. 5;

Decreta:

Di nominare il dott. Massimo Tonello ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società «Cooperativa agricola coltivatori diretti a r.l.», avente sede in Padova, costituita in data 26 aprile 1953, rogito notaio dott. Pietrogrande Luigi, repertorio n. 307.

Roma, 26 giugno 2001

Il dirigente provinciale: ORLANDI

01A8648

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Eureca società cooperativa a r.l.», in Baselice.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 13 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa «Eureca società cooperativa a r.l.», con sede in Baselice (Benevento), via Procella n. 152, costituita in data 8 giugno 1996, con atto notaio Antonietta Di Finizio, repertorio n. 2361, registro imprese n. 52212/96, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1446/274336, codice fiscale n. 01053590624.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 luglio 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A8649

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Planning and Management Consultant piccola società cooperativa a r.l.», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice covile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, nonché il successivo verbale di accertamento da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa «Planning and Management Consultant piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Benevento, via XXIV Maggio n. 22, costituita in data 30 ottobre 1996, con atto notaio Luigi Michele Delli Veneri, repertorio n. 40500, registro imprese n. 100202/96, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1460/276557, codice fiscale n. 01062370620.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 luglio 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A8650

DECRETO 12 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Le Vele del Sud società cooperativa sociale a r.l.», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo, Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 22 febbraio 2000;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa «Le Vele del Sud società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Benevento, via Mario La Vipera n. 61, costituita in data 21 agosto 1996, con atto notaio Romano Ambrogio, repertorio n. 258, registro imprese n. 1998, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1483/280356, codice fiscale n. 01060940622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 12 luglio 2001

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

01A8651

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 4 giugno 2001.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 148.828.963.200, ai sensi della legge n. 46 del 1982.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46: «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i progetti di costo superiore a 20 milioni di ecu sottoposti all'approvazione della Commissione CE;

Visto il decreto dirigenziale n. 719 del 23 ottobre 2000 con il quale il progetto n. 7664 presentato dalla ST Microelettronics S.r.l. è stato ammesso al finanziamento, subordinando la concessione delle agevolazioni all'esito positivo della Commissione europea, secondo quanto previsto al punto 4 della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/c45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea CE n. 45/5 del 17 febbraio 1996;

Visto il parere favorevole espresso dalla CE in merito al il progetto n. 7664 presentato dalla ST Microelettronics S.r.l. e trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota n. 743097 del 20 aprile 2001, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sentito il Comitato tecnico scientifico nella riunione del 29 maggio 2001, di cui al punto 8 del resoconto sommario;

Decreta:

Art 1.

A seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea gli interventi sul seguente progetto decretato in data 23 ottobre 2000 sono resi operativi:

progetto n. 7664 ST Microelettronics S.r.l. - Agrate Brianza - Milano, sviluppo di tecnologie da 180-130 nm per memorie flash.

Agevolazioni deliberate:

contributo conto interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di L. 98.567.160.000;

contributo nella spesa (C.S.) fino a L. 97.574.040.000.

Art. 2.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in L. 51.254.923.200 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 97.574.040.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A8646

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzione n. 4/88 - Opere per l'approdo agli scavi di Ercolano: strada di collegamento sull'alveo principale di bonifica. (Deliberazione n. 73/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - convenzioni ex Agensud, adottato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la propria deliberazione n. 130/2000 del 21 dicembre 2000 con la quale è stato fissato al 30 giugno 2001 il termine per l'attuazione del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 sopra citato;

Vista la convenzione n. 4/88 stipulata, in data 8 febbraio 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il comune di Ercolano, regolante il finanziamento di lire 14.567 milioni per la realizzazione della strada di collegamento sull'alveo principale di bonifica nel quadro delle opere dell'approdo agli scavi di Ercolano;

Vista la nota n. 937 del 9 gennaio 2001, con la quale l'ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di una perizia di variante alle opere di cui alla convenzione n. 4/88;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 12 dicembre 2000, ha rilevato che la variante proposta consiste, essenzialmente, nello stralcio dell'ultimo tratto in prossimità dello sbocco a mare, a seguito della mancata realizzazione del programmato approdo turistico, sostituito con un nuovo tronco per il collegamento alla viabilità cittadina esistente;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 30 aprile 2001, ha ritenuto opportuno il rinvio della valutazione della variante in esame alla regione Campania che dovrebbe disporre di tutti gli elementi conoscitivi specifici e di contesto, poiché con le varianti realizzate viene meno la funzionalità strategica dell'opera che, invece di agevolare l'accesso via mare agli scavi alleggerendo il traffico cittadino, si è trasformata in una normale arteria urbana;

Considerato, altresì, l'imminente trasferimento alla regione Campania delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud, secondo quanto disposto dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono demandate alla regione Campania le determinazioni in merito alla perizia di variante alle opere di cui alla convenzione n. 4/88 citata nelle premesse, nell'ambito del conferimento alla medesima regione delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud, disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2000.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 197

01A8871

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Legge 7 aprile 1995, n. 104 - Convenzioni numeri 235/87, 287/88 e 94/90 - Realizzazione opere di sistemazione idraulica e irrigazione nel comprensorio del consorzio di bonifica delle paludi Lisimelie. (Deliberazione n. 74/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni nella legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Viste le convenzioni numeri 235/87 e 287/88, stipulate in data 11 febbraio 1988 e 18 dicembre 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio di bonifica delle paludi di Lisimelie (Siracusa), regolanti il finanziamento, rispettivamente, di lire 7.200 milioni e di lire 7.800 milioni, per la realizzazione della rete irrigua a servizio dell'area circostante le sorgenti del fiume Ciane - Terzo lotto, 1° e 2° fase;

Vista la convenzione n. 94/90, stipulata in data 9 aprile 1991, stipulata fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il consorzio di bonifica delle paludi di Lisimelie, regolante il finanziamento di lire 29.000 milioni per la realizzazione dei lavori di sistemazione dei corsi d'acqua minori del comprensorio Anapo, Cicalino-Scandurra, ecc. con bacini di accumulo per uso irriguo - 1° stralcio;

Vista la propria deliberazione del 5 agosto 1997, con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, la gestione unitaria delle convenzioni numeri 235/87 e 287/88, sopra richiamate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 2000, di individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - convenzioni ex Agensud, adottato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la propria deliberazione n. 130/2000 del 21 dicembre 2000 con la quale è stato fissato al 30 giugno 2001 il termine per l'attuazione del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 sopra citato;

Viste le note del 12 e 20 marzo 2001, con le quali l'ente attuatore ha chiesto, secondo la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/1995, l'approvazione di perizie di variante alle opere di cui alle convenzioni, rispettivamente n. 94/90 e numeri 235/87 e 287/88, nonché la proroga dei termini convenzionali;

Considerato che l'unità di verifica degli investimenti pubblici, con relazione del 13 febbraio 2001, nel pronunciarsi sulla richiesta di variante alle opere di cui alle convenzioni numeri 235/87 e 287/88, ha rilevato lo stato di difficoltà operativa dell'ente attuatore dovuta al permanere di condizioni di incertezza giuridica e amministrativa conseguente allo scioglimento e riforma dei consorzi di bonifica in Sicilia anche per la pendenza di un contenzioso tra il consorzio e il competente assessorato regionale;

Considerato che l'unità di valutazione degli investimenti pubblici, con relazione del 30 aprile 2001, nell'esaminare congiuntamente le due perizie di variante ritenute oggettivamente connesse, ha ritenuto opportuno rinviare alla Regione siciliana la valutazione delle varianti in questione in relazione alle condizioni di difficoltà operative dell'ente attuatore, come evidenziate dalla sopra richiamata relazione dell'Uver;

Considerato, altresì, l'imminente trasferimento alta Regione siciliana delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud secondo quanto disposto dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sono demandate alla regione Sicilia, nell'ambito del conferimento delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000, le determinazioni in merito alle perizie di variante individuate nelle premesse.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 198

01A8872

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Finanziamento contratti di programma. (Deliberazione n. 81/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere n. 20 del 1° febbraio 2001 e n. 40 dell'8 marzo 2001 con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio veicoli europei S.p.a. e la Texas instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a lire 752.635,7 milioni (46.035,7 milioni + 706.600 milioni);

Viste le note con le quali il servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — di seguito indicato come servizio P.N. — ha sottoposto a questo Comitato le proposte relative ai seguenti contratti di programma:

Contratto	Nota
1) Costa d'Oro	n. 0017617 del 26 aprile 2001
2) Arbatax	n. 0017768 del 27 aprile 2001
3) Consorzio progetto agricoltura	n. 0017896 del 27 aprile 2001
4) Consorzio polo floristico	n. 0017894 del 27 aprile 2001
5) Consorzio Sikelia ..	n. 0017895 del 27 aprile 2001
6) Ericsson	n. 0018002 del 30 aprile 2001
7) Finmek	n. 0018090 del 2 maggio 2001
8) Distretto industriale elettrodomestico	n. 0018275 del 2 maggio 2001
9) Nuova Biozenit	n. 0018278 del 2 maggio 2001

Considerato che il predetto servizio P.N. ha in corso l'approfondimento di alcuni elementi relativi ai suindicati contratti di programma, in particolare per quanto riguarda i cofinanziamenti, nonché l'acquisizione formale dei necessari pareri;

Ritenuto peraltro opportuno, al fine di fornire un quadro di certezze finanziarie agli operatori interessati, approvare fin da ora la quota di finanziamento statale a fronte degli investimenti previsti;

Tenuto conto delle economie determinatesi a seguito delle revoche dei contratti di programma Piaggio 2 e Texas 2 e 3 stabilite con le citate delibere n. 20/2001 n. 40/2001;

Ritenuto opportuno che la copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a lire 410.782,540 milioni, sia assicurata a valere sulle disponibilità derivanti dalle sopra citate economie;

Udita la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. A valere sulle somme rivenienti dalle revoche indicate in premessa, è approvato il finanziamento per

complessive lire 410.782,540 milioni (212,151 Meuro) degli investimenti relativi ai contratti di programma sottoelencati:

Proponente	Quota finanziamento statale (milioni/lire)
1) Costa d'Oro	100.324,020
2) Arbatax	23.143,120
3) Consorzio progetto agricoltura	15.485,100
4) Consorzio polo floristico	37.553,000
5) Consorzio Sikelia	73.873,000
6) Ericsson	19.001,500
7) Finmek	41.141,000
8) Distretto industriale elettrodomestico	55.497,800
9) Nuova Biozenit	44.800,000
TOTALE . . .	410.782,540

2. L'assegnazione definitiva delle risorse sarà effettuata da questo Comitato con successiva delibera non appena puntualmente definite le risultanze istruttorie per ciascuno dei contratti oggetto della presente deliberazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2001.

3. Il servizio P.N. provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 199

01A8870

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001.

Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 - Convenzione n. 262/88 - Elaborazione dello studio di fattibilità e progettazione di massima del centro di carico di Francavilla. (Deliberazione n. 83/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento di funzioni dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, così come modificato e integrato dal decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, nella legge 7 aprile 1995, n. 104;

Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 96/1993, che disciplina la prosecuzione e il completamento degli interventi compresi nei piani annuali di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, il cui finanziamento è regolato da apposite convenzioni stipulate tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed i soggetti attuatori;

Vista la convenzione n. 262/88 stipulata, in data 3 ottobre 1989, tra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la regione Puglia, regolante il finanziamento di lire 300 milioni per l'elaborazione dello studio di fattibilità e progettazione di massima del centro di carico di Francavilla;

Vista la nota n. 1612/PRG del 27 aprile 2001 con la quale la regione Puglia chiede la revoca del finanziamento in questione in quanto ritiene non più attuale lo studio finanziato e la variazione dell'oggetto della convenzione, a suo tempo proposta e non approvata perché non rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 7 della legge n. 104/1995 sopra citata;

Considerato che, con la medesima nota, la regione dichiara utilizzabile la parte di studio già realizzata e legittimamente spesa la somma di lire 45 milioni già erogata, per cui non si deve procedere a recuperi in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della convenzione di che trattasi;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento di lire 300 milioni regolato dalla convenzione n. 262/1988 in premesse.

2. L'importo di lire 45 milioni, già erogato a titolo di anticipazione, è attribuito alla regione Puglia ai sensi dell'art. 12 della convenzione medesima.

Roma, 3 maggio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 200

01A8873

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2001.

Assegnazione dei notai di nuova nomina del distretto di Genova ai rispettivi uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Assegnazione dei notai di nuova nomina del distretto di Genova ai rispettivi uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

I notai di seguito indicati, assegnati al distretto di Genova, faranno riferimento, per quanto concerne gli atti pubblici e le scritture private autenticate da loro stipulati, agli uffici rispettivamente indicati:

dott. Enrico Astuti, nominato alla sede di Genova, assegnato all'ufficio di Genova 2;

dott.ssa Mariaserenza Catalano, nominato alla sede di Genova, assegnata all'ufficio di Genova l;

dott. Federico Cattanei, nominato alla sede di Genova, assegnato all'ufficio di Genova 3;

dott.ssa Alessandra Donato, notaio alla sede di Genova, assegnata all'ufficio di Genova 3;

dott. Andrea Piermari, notaio alla sede di Campomorone, assegnato all'ufficio di Genova 2.

Motivazioni.

Con nota n. 192 del 29 giugno 2001 il consiglio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari ha comunicato la nomina dei notai: Enrico Astuti, Mariaserena Catalano, Federico Cattanei, Alessandra Donato, Andrea Piermari, assegnati al distretto di Genova.

In base agli accordi presi con il consiglio notarile all'atto della costituzione degli Uffici delle entrate di Genova, si è proceduto all'assegnazione per competenza così come indicato nella citata nota, collimando la scelta fatta con le esigenze di ripartizione dei carichi di lavoro tra gli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 71, comma 3, lettera *a*);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 3);

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 115676 del 6 giungo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 2 giugno 2000;

decreto dirigenziale Ministero della giustizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 32 del 20 aprile 2001;

decreto direttore regionale della Liguria prot. n. 21899 del 7 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2000.

Genova, 5 luglio 2001

Il direttore regionale: VIOLA

01A8607

PROVVEDIMENTO 30 luglio 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 27 giugno 2001.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota prot. n. 6331 del 2 luglio 2001 la Procura generale della Repubblica presso al Corte di appello di Roma ha segnalato, a questa direzione, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale ACI di Roma, nel giorno suddetto, a causa di malfunzionamento nel sistema informatico.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente della regione Lazio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente;

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 30 luglio 2001

Il direttore regionale: DI IORIO

01A9117

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 6 luglio 2001.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, portante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 agosto 2000, recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, recante: «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;

Vista la proposta formulata della commissione, nominata nell'adunanza del senato accademico del 18 dicembre 2000, intesa ad ottenere la riformulazione dell'art. 4 dello statuto prevedendo l'inserimento dei nuovi titoli di studio ed assicurando la conclusione dei corsi di studi, e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti precedenti all'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;

Tenuto conto del parere della commissione nominata dal senato accademico nell'adunanza del 13 novembre 2000 per l'inserimento nei testi normativi dell'Università Cattolica di disposizioni volte a rafforzare il buon andamento dell' attività dell'Università;

Preso atto dell'opportunità di modificare l'art. 62 dello statuto, relativo alle scuole dirette a fini speciali;

Visto il parere espresso dal senato accademico integrato, nell'adunanza del 2 aprile 2001;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 aprile 2001;

Vista la comunicazione rettorale del 20 aprile 2001, prot. n. 5226, con la quale, tra l'altro, è stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto parere di legittimità e di merito, la documentazione relativa alla proposta di modifica degli articoli 4 (Titoli di studio e attestati), 10 (Principi comuni di comportamento) e 62 (Scuole dirette a fini speciali) dello statuto;

Preso atto del parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comunicato con nota del 16 maggio 2001, prot. n. 1453, con il quale, tra l'altro, l'Università è stata invitata a cassare la locuzione «di primo livello» di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*;

Viste le delibere adottate, per le parti di propria competenza, dal senato accademico integrato nell'adunanza dell'11 giugno 2001 e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 15 giugno 2001, con la quale è stato accolto il rilievo ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Nel titolo I «Principi generali» dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, l'art. 4 «Titoli di studio e attestati» assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 4 *(Titoli di studio e attestati)*. — 1. L'Università Cattolica conferisce i seguenti titoli

a) diploma di laurea;

b) diploma di laurea specialistica;

c) diploma di specializzazione.

2. L'Università Cattolica può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.

3. L'Università Cattolica assicura la conclusione, anche attraverso equipollenze, dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti precedenti l'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509».

Art. 2.

Nel medesimo titolo dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sopra citato, l'art. 10 «Principi comuni di comportamento» assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 10 *(Principi comuni di comportamento)*. — 1. L'Università Cattolica è una comunità di docenti, studenti e personale amministrativo, tecnico e sanitario, improntata al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle libertà personali e collettive, nonché ai principi della solidarietà.

2. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e sanitario e gli studenti concorrono a mantenere e rafforzare l'unità e l'identità cattolica dell'Università e contribuiscono al suo funzionamento, secondo le rispettive competenze e responsabilità, sulla base dei seguenti principi comuni di comportamento:

a) rigoroso adempimento dei doveri accademici e collaborazione nell'organizzazione dell'attività didattica anche ai fini di un'equilibrata distribuzione del carico didattico;

b) cooperazione nell'attività scientifica, con particolare riguardo alla circolazione delle informazioni, alla conoscenza e all'utilizzo delle relazioni instaurate con altre università, istituti o centri di ricerca nazionali o stranieri anche extra-accademici;

c) particolare dedizione nell'assistenza al malato in cura nelle strutture dell'Università Cattolica;

d) concorso al più efficiente impiego delle risorse e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dall'Università Cattolica;

e) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità e il decoro;

f) collaborazione alla promozione e alla realizzazione di iniziative di interesse e di utilità comune all'istituzione universitaria e di quelle atte a diffondere i valori della sussidiarietà, della responsabilità e della solidarietà.

3. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e sanitario sono tenuti altresì al rispetto dei principi e dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dalle norme vigenti.

Apposite previsioni del regolamento generale di Ateneo disciplinano le cause di incompatibilità tra coniugi, parenti ed affini per il personale di ogni ordine e grado».

Art. 3.

Nel medesimo titolo del citato statuto, l'art. 62 «Scuole dirette a fini speciali» assume la seguente nuova formulazione:

«Art. 62 (*Scuole dirette a fini speciali). —* 1. Fino alla loro disattivazione ai sensi delle disposizioni vigenti continuano ad operare secondo i rispettivi ordinamenti le seguenti scuole dirette a fini speciali:

per dirigenti dell'assistenza infermieristica;

per tecnici cosmetici;

per tecnico di igiene ambientale e del lavoro.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 luglio 2001

Il rettore: ZANINELLI

01A8606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vesanoid»

Estratto provvedimento UAC/II/979 del 17 luglio 2001

Specialità medicinale: VESANOID.

Confezioni:

A.I.C. n. 029838012/M - 100 Capsule 10 mg in blister;

A.I.C. n. 029838024/M - 100 capsule 10 mg flacone vetro.

Titolare A.I.C.: Roche registration limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0106/001/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 (effetti indesiderati)/cute dove è stata inserita la sindrome di Sweet.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8877

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tevetenz»

Estratto provvedimento UAC/II/980 del 17 luglio 2001

Specialità medicinale: TEVETENZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 033331036/M - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331048/M - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331051/M - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331063/M - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331075/M - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331087/M - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331099/M - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331101/M - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331113/M - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331125/M - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331176/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331188/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W012.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione e conseguente aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta sito produttivo del prodotto finito, (produzione, analisi, confezionamente, rilascio dei lotti) con conseguenti modifiche del processo di produzione del prodotto finito: Solvay Pharmaceuticals B.V. - Veerweg 12, NI 8121 Aa Olst Paesi Bassi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8876

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alpran»

Estratto provvedimento UAC/II/981 del 17 luglio 2001

Specialità medicinale: ALPRAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033662038 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662040 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662053 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662065 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662077 - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033662089 - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662091 - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662103 - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662115 - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662127 - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033662139/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662141/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662154/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662166/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033662178/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone;

A.I.C. n. 033662180/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GMBH

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W012.

Tipo di modifica: aggiunta di un sito di produzione e conseguente aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un sito di produzione del prodotto finito, (produzione, analisi, confezionamento, rilascio dei lotti) con conseguenti modifiche del processo di produzione del prodotto finito: Solvay Pharmaceuticals B.V. - Veerweg 12, NI 8121 Aa Olst Paesi Bassi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8875

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benaprex»

Estratto provvedimento UAC/II/982 del 17 luglio 2001

Specialità medicinale: BENAPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033661036 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 0336610408 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661051 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661063 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661075 - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661087 - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661099 - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661101 - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661113 - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661125 - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661176/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone;

A.I.C. n. 033661188/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister;

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/W012.

Tipo di modifica: aggiunta sito di produzione e conseguente aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta sito produttivo del prodotto finito, (produzione, analisi, confezionamento, rilascio dei lotti) con conseguenti modifiche del processo di produzione del prodotto finito: Solvay Pharmaceuticals B.V. - Veerweg 12, NI 8121 Aa Olst Paesi Bassi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8874

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pulmodox 5% Premix»

Decreto n. 108 del 26 giugno 2001

Procedura mutuo riconoscimento N.FR/V/O117/01/0/0.

Premiacela per alimenti medicamentosi per uso veterinario PULMODOX 5% PREMIX.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue 2065 m L.I.D. - 06516 Carros (Francia);

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Magny en Vexin, 8-10 Rue des Aulnaies;

Concessionario per la vendita in Italia: Virbac S.p.a., via dei Gracchi, 30 Milano.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103117014;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103117026;

secchio da 5 kg - A.I.C. n. 103117038.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

Doxiciclina (in forma iclato) 0,05 g;

eccipienti:

farina di grano integrale q.b. a 1 g;

Specie di destinazione: suini svezzati;

Indicazioni terapeutiche: suini svezzati: prevenzione delle infezioni respiratorie causate da Pasteurella multocida e Mycoplasma hyopneumoniae, sensibili alla doxiciclina;

Tempo di attesa: suini svezzati: carne e frattaglie 7 giorni.

Validità: 12 mesi; tre mesi una volta incorporato nell'alimento.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8659

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Microsulfa»

Decreto n. 109 del 26 giugno 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi MICROSULFA.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a., via Pietro Bembo, 12 - 41100 Modena.

Produttore: la Società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezione autorizzata e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg A.I.C. n. 102874017;

sacco da 25 kg A.I.C. n. 102874029.

Composizione: 1000 g di prodotto contiene:

princici attivi:

sulfadiazina (solfanilamido pirimidina) 250 g;

trimetoprim (trimetossibenzil pirimidina) 50 g;

eccipienti:

alcool stearilico 400 g;

zinco stearato 5 g;

etil cellulosa 1 g;

butilidrossitioluene 1 g;

acido stearico q.b a 1000 g.

Specie di destinazione: suini;

Indicazioni terapeutlche: malattie batteriche sensibili alla associazione sulfadiazina trimethoprim ed in particolare: polmonite enzootica complicata da Pasteurelia multocida, infezioni granito-urinarie delle scrofe sostenute da E. Coli, Streptococcosi da Streptococcus suis;

Tempo di attesa: suini 7 gg;

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8660

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclio 10% spot on gatti»

Decreto n. 111 del 26 giugno 2001

Procedura mutuo riconoscimento N.FR/V/114/01/000/00.

Specialità medicinale per uso veterinari CYCLIO 10% SPOT ON GATTI.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue 2065 m L.I.D. - 06516 Carros (Francia);

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carros (Francia); 1ére Avenue 2065 m L.I.D.;

Concessionario per la vendita in Italia: Virbac S.r.l., via dei Gracchi, 30 Milano;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 pipetta - A.I.C. n. 103013013;

scatola da 2 pipette - A.I.C. n. 103013025;

scatola da 4 pipette - A.I.C. n. 103013037.

Composizione: per una pipetta contenente 0,6 ml di soluzione: piriproxifene 60 mg.

Eccipienti:

butilidrossitoluene (antiossidante) 0,6 mg.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della moltiplicazione delle pulci (stadi adulti e larvali di Ctenocephalides felis sensibili al piriproxifene) nei gatti, tramite inibizione dello sviluppo delle uova per un periodo di 3 mesi.

Validità 24 mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8662

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cyclio 2% spot on cani»

Decreto n. 112 del 26 giugno 2001

Procedura mutuo riconoscimento:

N.FR/V/114/02/000/00 per la presentazione cane piccola taglia;

N.FR/V/114/03/000/00 per la presentazione cane taglia media;

N.FR/V/114/04/000/00 per la presentazione cane grande taglia.

Specialità medicinale per uso veterinario CYCLIO 2% SPOT ON CANI.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. 1ère Avenue 2065 m L.I.D. - 06516 Carros (Francia).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carros Francia); 1ére Avenue - 2065 m L.I.D.

Concessionario per la vendita in Italia: Virbac S.r.l., via dei Gracchi, 30 Milano.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 pipetta da 0,6 ml per cani di taglia piccola - A.I.C. n. 103014041;

scatola da 2 pipette da 0,6 ml per cani di taglia piccola - A.I.C. n. 103014054;

scatola da 4 pipette da 0,6 ml per cani di taglia piccola - A.I.C. n. 103014066;

scatola da 1 pipetta da 1,5 ml per cani di taglia media - A.I.C. n. 103014015;

scatola da 2 pipette da 1,5 ml per cani di taglia media - A.I.C. n. 103014027;

scatola da 4 pipette da 1,5 ml per cani di taglia media - A.I.C. n. 103014039;

scatola da 2 pipette da 3 ml per cani di taglia grande - A.I.C. n. 103014078;

scatola da 4 pipette da 3 ml per cani di taglia grande - A.I.C. n. 103014080.

Composizione: per una pipetta contenente 0,6 ml (cani piccola taglia) di soluzione: piriproxifene 12 mg.

Eccipienti: butilidrossitoluene (antiossidante) 0,108 mg.

Composizione: per una pipetta contenente 1,5 ml (cani taglia media) di soluzione: piriproxifene 30 mg.

Eccipienti: butilidrossitoluene (antiossidante) 0,278 mg.

Composizione: per una pipetta contenente 3 ml (cani grande taglia) di soluzione: piriproxifene 60 mg.

Eccipienti: butilidrossitoluene (antiossidante) 0,54 mg.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della moltiplicazione delle pulci, stadi adulti e larvali di Ctenocephalides felis sensibili al piriproxifene) nei cani, tramite inibizione dello sviluppo delle uova per un periodo di 3 mesi.

Validità: 24 mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8663

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Selgian 8 kg»

Decreto n. 105 del 19 giugno 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società estera Sanofi Santé Nutrition Animale, Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Centralvet S.p.a. di Agrate Brianza (Milano).

SELGIAN 8 KG (selegilina) compresse per cani, nelle confezioni:

3 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102380019;

10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102380021;

50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102380033;

1 flacone in vetro da 30 compresse - A.I.C. n. 102380045;

1 flacone in vetro da 100 compresse - A.I.C. n. 102380058,

è ora trasferita alla società: Ceva Sante Animale di Libourne Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Ceva Vetem S.p.a. di Agrate Brianza (Milano).

Produzione: la produzione resta autorizzata come in precedenza, fatta salva la modifica di denominazione (Ceva Santé Animale - Libourne Cedex - Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Selgian 20 kg»

Decreto n. 106 del 19 giugno 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società estera Sanofi Santé Nutrition Animale, Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Centralvet di Agrate Brianza (Milano).

SELGIAN 20 KG (selegilina) compresse per cani nelle confezioni:

3 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102381011;

10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102381023;

50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102381035;

1 flacone in vetro da 30 compresse - A.I.C. n. 102381047;

1 flacone in vetro da 100 compresse - A.I.C. n. 102381050,

è ora trasferita alla società: Ceva Sante Animale di Libourne Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla ditta Ceva Vetem S.p.a. di Agrate Brianza (Milano).

Produzione: la produzione resta autorizzata come in precedenza, fatta salva la modifica di denominazione (Ceva Santé Animale - Libourne Cedex - Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A8657

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis NB Lasota»

Decreto n. 107 del 19 giugno 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS NB LASOTA, vaccino vivo contro la Pseudopeste Aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101858037;

flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101858025;

10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 101858052.

Composizione: vaccino liofilizzato: ogni dose contiene almeno $10^6 ELD_{50}$ di virus vivo della Pseudopeste Aviare, ceppo LaSota, coltivato in uova embroniate S.P.F. di pollo.

La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: latte scremato in polvere 55 mg, triptosio 20,0 mg, tiourea 9,3 mg, sodio ascorbato 7,0 mg, gentamicina solfato 0,1 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1,0 ml.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di polli contro la Pseudopeste Aviare.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità': 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

01A8658

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis Gumboro inact».

Decreto n. 110 del 26 giugno 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS GUMBORO INACT, vaccino inattivato contro la malattia di Gumboro.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare, dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 1000 dosi (500 ml) A.I.C. n. 101888028.

Composizione: principi attivi (per dose/pollo da 0,5 ml come misurato nel rispettivo test di potency): virus della malattia di Gumboro D78 in quantità in grado di indurre almeno 12,5 log_2 unità VN. Eccipienti (per ml): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione di richiamo dei riproduttori contro la malattia di Gumboro, allo scopo di proteggere la progenie contro la stessa malattia.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possbno rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A8661

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651186/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.